

# **INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI ALCOLCORRELATI**

**15 Maggio 2013**

## PREMESSA

Ingerire bevande alcoliche è dannoso per la salute e costituisce un fattore di rischio negli ambienti di lavoro, soprattutto laddove sono eseguite attività che possono pregiudicare la sicurezza e quindi comportare rischi di infortuni o compromettere l'incolumità o la salute dei terzi.

Inoltre, in base ai risultati di indagini condotte da importanti organizzazioni mondiali, è possibile affermare che una parte degli infortuni sul lavoro, oltre il 10 %, è riconducibile all'assunzione di bevande alcoliche.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'alcol è una sostanza psicotropa capace di indurre dipendenza.

Il consumo di bevande alcoliche altera le prestazioni psicofisiche dei lavoratori e per questo costituisce certamente un fattore di rischio per l'accadimento di incidenti e infortuni sul lavoro.

In funzione delle quantità ingerite, l'alcol può:

- essere un sedativo e quindi rendere stanchi e disattenti, rallentare i riflessi, ridurre il campo visivo, diminuire la capacità di concentrazione, ridurre la capacità di riconoscere i pericoli;
- aumentare l'effetto del calore ambientale nei periodi caldi, che causa la dilatazione delle arterie e la conseguente diminuzione della pressione del sangue, dando origine a stordimento, vertigini e perdita del senso di equilibrio;
- provocare danni biologici (es. malattie dell'apparato digerente e cardiovascolare) e psicosociali (es. l'alcol, col tempo, favorisce l'isolamento, riduce la capacità di autocontrollo, può determinare reazioni violente).

Questo documento ha lo scopo di evidenziare l'importanza e la necessità di eseguire una corretta stima di questo fattore di rischio e di adottare adeguate misure preventive, anche alla luce della nuove disposizioni di carattere regionale (Regione Piemonte).

Su alcuni passaggi della norma vi sono, allo stato, interpretazioni difformi da parte degli organismi preposti alla vigilanza. Appena saremo in grado di conoscere la corretta e condivisa interpretazione, sarà nostra cura fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni attraverso il nostro sito internet.

## **SOMMARIO**

- 1. Le norme in materia di alcol**
- 2. Attività a rischio**
- 3. Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori**
- 4. Misure di prevenzione**
  - 4.1 Divieto di somministrazione e assunzione
  - 4.2 Procedure aziendali
  - 4.3 Informazione e formazione
  - 4.4 Sorveglianza sanitaria
- 5. Il documento di valutazione dei rischi**
- 6. Sintesi sulle azioni da intraprendere**
- 7. Allegati**

## 1. Le norme in materia di alcol

In passato il D.P.R. 303 del 1956, ormai abrogato, vietava la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda, pur consentendo la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

Nel 2001 entra in vigore la Legge 125 "*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati*" che è finalizzata alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcol dipendenti; tale legge è stata emanata a seguito di risoluzioni europee e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, tra le finalità indicate nell'articolo 2 vi è la tutela del diritto delle persone ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche. La Legge 125 definisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. Inoltre, a proposito di sicurezza sul lavoro, all'articolo 15 dispone che:

1. nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
2. i controlli alcolimetrici, nei luoghi di lavoro, possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, con funzioni di vigilanza competenti per territorio, delle aziende unità sanitarie locali.

Il 16 marzo 2006 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha emanato un provvedimento conseguente dalle previsioni dell'articolo 15 della Legge 125 del 2001 succitata, contenente l'elenco delle attività lavorative di cui al precedente punto 1.

L'emanazione di norme in materia di alcol prosegue con il Decreto Legislativo 81/2008, che sancisce:

- nell'allegato IV, la cui applicazione non riguarda i cantieri temporanei e mobili, ai punti 1.11.3.2 e 1.11.3.3 quanto era già prescritto nel D.P.R. 303 del 1956;
- all'articolo 111 "*Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota*" che il datore di lavoro deve disporre affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota (per lavori in quota si intendono le attività lavorative che espongono i lavoratori al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile).

Questa ultima disposizione coinvolge inequivocabilmente tutte le occupazioni presenti nei cantieri temporanei e mobili.

Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce inoltre, all'articolo 41 comma 2, che le visite mediche preventive, quelle periodiche, quelle svolte in occasione del cambio di mansione, quelle preventive in fase preassuntiva e quelle precedenti alla ripresa del lavoro dopo più di 60 giorni di assenza per motivi di salute, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

A fornire ulteriori indicazioni si aggiunge la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 22 ottobre 2012, n. 21-4814 *"Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi"* che recepisce il Provvedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 e approva gli allegati alla deliberazione stessa in assenza delle nuove modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza in via di emanazione da parte della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. I contenuti degli allegati alla DGR, sono di seguito elencati.

- L'allegato A alla deliberazione citata esplicita principalmente:
  1. le modalità di individuazione dei lavoratori adibiti alle attività a rischio;
  2. le modalità dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
  3. le misure di prevenzione da adottare;
  4. le caratteristiche dell'informazione e formazione;
  5. le caratteristiche del divieto di somministrazione e assunzione;
  6. le caratteristiche della sorveglianza sanitaria;
  7. le modalità del controllo alcolimetrico;
  8. le modalità di gestione dei lavoratori in sospetto o evidente stato di intossicazione acuta da alcol;
  9. il ruolo dei dipartimenti di patologia delle dipendenze (DPD) delle ASL;
  10. il ruolo dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPreSAL) delle ASL;
  11. gli obblighi dei lavoratori autonomi.
- L'allegato 1 riporta l'elenco delle attività a rischio, già presente nel Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
- L'allegato 2 specifica quali mansioni, nell'ambito di quelle sanitarie, devono essere oggetto di specifico controllo.
- L'allegato 3 definisce una serie di parametri per gli accertamenti sanitari;
- L'allegato 4 definisce i concetti di consumo di alcol e le sindromi/disturbi che si possono manifestare in seguito all'assunzione di alcol.

- L'allegato 5 elenca gli elementi indicativi per accertare la possibile assunzione di alcol che determini una condizione di rischio.
- Gli allegati 6, 6a, 6b, 6c e 6d individuano gli strumenti utili per l'inquadramento delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol.

## **2. Attività a rischio**

Le attività lavorative a rischio che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi sono state indicate nell' Allegato 1 del Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e riportate nell'allegato 1 della DGR.

Si riporta di seguito uno stralcio di tale elenco:

- attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di lavori pericolosi come ad esempio l'attività di fochino;
- sovrintendenti ai lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori o polveri tossici, asfissianti, infiammabili oppure esplosivi;
- mansioni inerenti alcune attività di trasporto come ad esempio gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;
- manovratori di apparecchi di sollevamento, con l'esclusione di carri ponte con pulsantiera a terra;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.

Si ricorda inoltre, che ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa" è vietato agli addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa fare uso di bevande alcoliche; è opportuno che tali lavori siano considerati a rischio al pari di quelli previsti dalle norme succitate.

### **3. Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori**

Il datore di lavoro e i dirigenti, considerati gli obblighi previsti dalle norme e in funzione delle indicazioni contenute negli allegati alla DGR, in merito all'alcol e ai problemi alcol correlati devono:

1. integrare il DVR (Documento di valutazione dei rischi) con l'elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio;
2. integrare il DVR con le azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all'assunzione di alcol;
3. vietare la somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche;
4. informare e formare tutti i lavoratori, compresi i preposti, sulle azioni di cui ai punti precedenti;
5. trasmettere al medico competente l'elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio;
6. attivare la sorveglianza sanitaria;
7. predisporre una procedura per fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione, in particolare a fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente la mansione;
8. segnalare al medico competente i casi sospetti di assunzione di alcol (vedere paragrafo 4.2).

Nell'ambito degli obblighi previsti dalle norme il preposto deve:

- vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori del divieto di assunzione di bevande alcoliche in base agli obblighi di legge e alle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- informare i suoi superiori diretti nei casi sospetti o evidenti di intossicazione da alcol;
- applicare e/o far applicare ai soggetti incaricati le procedure aziendali per i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione.

Nell'ambito degli obblighi previsti dalle norme il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

## **4. Misure di prevenzione**

Le principali azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all'assunzione di alcol (vedere punto 2 del paragrafo 3) sono:

- informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio;
- informazione/formazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l'attività lavorativa a rischio;
- divieto di somministrazione o assunzione di bevande alcoliche negli ambienti di lavoro e durante le attività lavorative;
- sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcol dipendenza e alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche.

In base alla valutazione del rischio tali misure di prevenzione potranno essere modulate in base al livello di rischio correlato alle singole mansioni.

### **4.1 Divieto di somministrazione e assunzione**

Il datore di lavoro e i dirigenti, per le mansioni a rischio, devono vietare la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche (vedere punto 3 del paragrafo 3) in ogni luogo di lavoro, compresi refettorio, locali di riposo, spogliatoio ecc., sia durante il lavoro sia durante le pause. Il divieto deve essere imposto attraverso disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; tale divieto deve essere formalizzato ai lavoratori in forma scritta, precisando che lo stesso vale anche per le ore precedenti all'inizio del lavoro.

Come periodo di riferimento antecedente all'inizio dell'attività lavorativa può essere adottato, ad esempio, quanto previsto in un regolamento della Comunità Europea relativo al trasporto commerciale mediante aeromobili, che prevede di non assumere sostanze alcoliche nelle 8 ore precedenti l'inizio del turno di lavoro.

Il divieto deve essere osservato dai lavoratori e fatto osservare dai preposti.

## 4.2 Procedure aziendali

La presenza di lavoratori in evidente stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol rappresenta una situazione di emergenza; tale situazione deve poter essere affrontata con una procedura aziendale, semplice e chiara, che consenta di allontanare immediatamente i lavoratori dalla mansione a rischio anche nel caso in cui gli stessi si oppongano al provvedimento.

La procedura (vedere punto 7 del paragrafo 3) dovrà essere concordata con RLS/RLST e dovrà prevedere:

1. i soggetti che devono provvedere all'allontanamento del lavoratore in stato di ebbrezza o intossicato; in genere dovrebbero essere incaricati gli addetti al primo soccorso o altri soggetti (es. preposti) a conoscenza delle modalità di comportamento e comunicazione in queste situazioni;
2. le modalità con cui il lavoratore deve essere immediatamente allontanato dalla mansione a rischio;
3. altri provvedimenti ritenuti necessari come ad esempio la richiesta dell'intervento del pronto soccorso pubblico o le modalità per l'accompagnamento in un luogo sicuro del lavoratore.

A scopo precauzionale, il lavoratore che presenta i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione acuta da alcol deve essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio, almeno sino alla giornata successiva.

Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle mansioni a rischio, sussistano elementi che facciano pensare ad un possibile consumo di alcol in forma acuta, il caso deve essere segnalato al medico competente in forma scritta dal datore di lavoro o da un suo delegato, anche su segnalazione di preposti o lavoratori.

Gli elementi che possono consentire di individuare i casi a rischio sono individuati nell'allegato 5 del documento approvato con la DGR, di seguito riportato.

### **Allegato 5**

*Elementi indicativi per possibile assunzione acuta di alcol che determini una condizione di rischio nello svolgimento delle attività incluse nell'allegato 1 dell'Intesa Stato – Regioni (ragionevole dubbio)*

#### **Fascia A**

- alito “alcolico”*
- ha portato alcolici in azienda*
- è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo*
- difficoltà di equilibrio*
- evidente incapacità a guidare un mezzo*
- si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato*
- tremori agli arti superiori*

#### **Fascia B**

- incapacità a comprendere un ordine semplice*
- ha difficoltà a parlare*
- instabilità emotiva*
- ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute*
- assenteismo*
- almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end*

#### **Fascia C**

- ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini*
- calo del rendimento*
- disattenzione*
- ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa*
- litigiosità con i colleghi di lavoro*
- frequenti ritardi all'entrata.*

*L'accertamento mirato verrà richiesto al medico competente dal datore di lavoro, anche su segnalazione di preposti o altri lavoratori, qualora un lavoratore presenti almeno una situazione ricadente della fascia A, 2 della fascia B o 3 della fascia C.*

### 4.3 Informazione e formazione

I programmi di informazione e formazione dei lavoratori dovranno essere strettamente collegati alla valutazione delle mansioni a rischio e prevedere almeno i seguenti argomenti.

1. Il tema dell'alcol quale fattore di rischio aggiuntivo per l'accadimento di infortuni sul lavoro o per la salute di terzi e quale fattore predisponente e/o aggravante di specifiche patologie correlate al lavoro e in particolare:
  - a. alcol e tasso alcolemico; il tasso alcolemico, durante il lavoro, deve essere pari a "zero" e l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività ad elevato rischio sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (in genere occorrono circa 2 ore per smaltire 1 unità alcolica<sup>1</sup>);
  - b. allontanamento dalla mansione a rischio in caso di riscontro di un'alcolemia positiva a seguito della formulazione del giudizio di idoneità temporanea formulato dal medico competente;
  - c. divieto di assunzione di alcol durante i turni di reperibilità nelle attività lavorative a rischio;
  - d. conseguenze del mancato rispetto del divieto di assunzione e del riscontro di un'alcolemia positiva;
  - e. significato della sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica dell'alcoldipendenza e dell'assunzione di alcol;
  - f. possibilità di invio per ulteriori controlli presso i servizi alcolologici dei DPD<sup>2</sup>;
  - g. possibilità di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.
2. Le procedure aziendali, adottate nel rispetto dei diritti e della dignità del lavoratore, con:
  - a. la definizione del ruolo dei dirigenti, dei preposti, degli addetti all'attuazione delle procedure aziendali e del RLS nella gestione del singolo caso con problematiche alcol-correlate;
  - b. contenuti dell'allegato 5 della DGR, riportato al paragrafo 4.2.
3. L'aggiornamento della formazione degli addetti al primo soccorso sulle più adeguate modalità di comportamento e comunicazione nei confronti dei lavoratori in caso di sospetto o evidente stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche.

Il medico competente deve collaborare alla realizzazione dell'informazione e della formazione dei lavoratori, ai quali deve fornire, anche per iscritto, le informazioni sul significato sui risultati della sorveglianza sanitaria.

---

<sup>1</sup> In Italia un bicchiere standard, anche definito Unità Alcolica (U.A.), contiene convenzionalmente 12 grammi di alcol corrispondenti ad una delle seguenti quantità: 125 ml di vino (12°), 330 ml di birra (4,5°), 80 ml di aperitivo o cocktail (18°), 40 ml di liquori (36°).

<sup>2</sup> DPD: Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze.

## 4.4 Sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori a rischio il cui elenco deve essere trasmesso al medico competente.

Le visite mediche devono accertare eventuali situazioni di alcol dipendenza e l'assunzione di bevande alcoliche per mezzo di test alcolimetrici.

I lavoratori del comparto edile sono compresi nell'elenco delle attività a rischio presente nel Provvedimento del 16 marzo 2006 e nell'allegato 1 alla DGR. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, individua tutti i dipendenti che svolgono attività a rischio come ad esempio tutti i lavoratori che svolgono una mansione nell'ambito dei cantieri edili e i lavoratori che durante e per motivi di lavoro effettuano attività di trasporto.

In funzione di quanto previsto nell'allegato A alla DGR "Individuazione delle lavorazioni a rischio e adozione delle misure di prevenzione", è possibile modulare le misure di prevenzione, tra le quali la sorveglianza sanitaria, in base alla valutazione del rischio e, conseguentemente, al livello di rischio correlato alle singole mansioni.

### ***Verifica dell'assunzione di bevande alcoliche***

I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza.

I controlli alcolimetrici sono finalizzati alla verifica dell'assunzione di bevande alcoliche e, quindi, al rispetto del divieto di assunzione imposto.

Il datore di lavoro deve garantire l'estemporaneità e l'imprevedibilità dei controlli alcolimetrici; tali controlli, opportunamente documentati, devono essere eseguiti sia in campioni di lavoratori predefiniti in modo casuale sia nei casi di sospetta assunzione di alcolici.

Le procedure per i controlli alcolimetrici devono essere condivise con il RLS/RLST e comunicate a tutti i lavoratori.

Nel caso in cui il medico competente rilevi l'avvenuta assunzione di alcolici in un lavoratore deve esprimere un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione e indicarne la durata. Il lavoratore dovrà essere adibito ad una mansione non a rischio o essere allontanato; tale iniziativa deve essere adottata anche in caso di rifiuto al controllo.

A fronte di un'evidenza del rischio in esame, nell'ambito del protocollo di sorveglianza sanitaria del medico competente dovrà essere prevista la possibilità di effettuare un accertamento mirato di sorveglianza sanitaria "anticipato" rispetto all'eventuale scadenza della visita periodica.

### **Verifica di situazioni di alcol dipendenza**

Il medico competente nell'espletamento degli obblighi di sorveglianza sanitaria assolve alla funzione preventiva, con l'espressione del giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione specifica, e alla funzione di promozione della salute mediante il rilascio di informazioni sui rischi dell'alcol, sul possibile cambiamento dei comportamenti dovuti all'assunzione di alcol e sulla possibilità di ricorrere ai servizi specialistici.

La periodicità del controllo sanitario è annuale. Nel caso in cui l'attività svolta determini un livello di rischio limitato, il controllo sanitario può essere effettuato, con selezione casuale, solo su un terzo dei lavoratori a rischio: in questo caso, tutti i lavoratori devono comunque effettuare il controllo sanitario nell'ambito di un triennio.

Nel caso di segnalazioni di consumo di alcol in forma acuta, il medico competente deve verificarne la fondatezza e, se necessario, riprogrammare la sorveglianza sanitaria effettuando una visita periodica anticipata.

## **5. Il documento di valutazione dei rischi**

Il documento di valutazione dei rischi, deve contenere:

1. le misure di prevenzione (vedere paragrafo 4);
2. le procedure aziendali (vedere sottoparagrafo 4.2).
3. l'elenco dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria (vedere punto 5 paragrafo 3 e sottoparagrafo 4.4);

Coloro che hanno utilizzato il modello contenuto nel Manuale del CPT di Torino "la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili" (scaricabile dal sito [www.cpt.to.it](http://www.cpt.to.it)) possono aggiornare il proprio documento:

1. inserendo tra le schede bibliografiche la scheda ASB.01.14 "ALCOL", appositamente predisposta dal CPT di Torino e allegata al presente documento; la scheda, come per tutte le altre disponibili nel manuale, deve essere adattata alla propria realtà aziendale;
2. inserendo al punto 3.4 del modello citato le procedure che non sono state sufficientemente esplicitate nella sezione "PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA" della scheda ASB.01.14 "ALCOL";
3. allegando l'elenco dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, dopo averlo predisposto in accordo con il medico competente; un modello di elenco di lavoratori è stato predisposto e allegato al presente documento.

## 6. Sintesi sulle azioni da intraprendere

In sintesi, al fine di adempiere agli obblighi imposti dalle norme, è necessario eseguire i seguenti passaggi:

1. Integrazione del DVR con l'elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio da sottoporre a sorveglianza sanitaria (vedere punto 5 paragrafo 3 e sottoparagrafo 4.4).
2. Integrazione del DVR con le azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all'assunzione di alcol (vedere paragrafo 4 e scheda bibliografica ASB.01.14).
3. Elaborazione delle procedure aziendali per interventi semplici e chiari nei casi con problematiche alcol-correlate (vedere sottoparagrafo 4.2).
4. Invio al medico competente l'elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio da sottoporre a sorveglianza sanitaria (vedere punto 5 paragrafo 3 e sottoparagrafo 4.4).
5. Esecuzione dell'aggiornamento della formazione degli addetti al primo soccorso in materia di problematiche alcol-correlate e/o formazione degli addetti all'applicazione delle procedure aziendali (vedere sottoparagrafi 4.2 e 4.3).
6. Attuazione dell'informazione e della formazione (vedere sottoparagrafo 4.3).
7. Divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche (vedere paragrafo 4.1).
8. Attivazione della sorveglianza sanitaria per la verifica dell'assunzione di bevande alcoliche (e quindi il rispetto del divieto) e per la verifica di situazioni di alcol dipendenza (vedere sottoparagrafo 4.4).

## 7. Allegati

Al presente documento si allegano:

- Legge 125 del 2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814 "Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi";
- Scheda bibliografica ASB.01.14 "ALCOL";
- Modello elenco dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria.